

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1968

Agevolazioni ai Comuni delle zone depresse per la costruzione d'impianti sportivi

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità, sempre più avvertita, di favorire il sorgere d'impianti sportivi e di offrire, in tal modo, alle giovani generazioni la possibilità di un impiego razionale e sereno del tempo libero presiede alla presentazione di questa proposta: con la quale si desidera, nel contempo, venire incontro agli Enti locali delle zone depresse, impossibilitati, per le loro condizioni di bilancio, ad utilizzare i benefici di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, disciplinante l'attività dell'Istituto per il credito sportivo. D'altronde, l'intento del legislatore, rivolto a preferire nella concessione dei mutui i Comuni delle zone depresse, carenti d'impianti sportivi, è stato sino ad ora

sostanzialmente frustrato dalla situazione obiettiva delle garanzie tributarie, considerate condizioni essenziali per la concessione del prestito.

Deve, perciò, soccorrere una nuova legge, la quale ponga a carico dell'Istituto per il credito sportivo e della Cassa per il Mezzogiorno detto onere, rispondente ad una esigenza primaria di educazione delle giovani generazioni, in ossequio anche ai precetti del Piano quinquennale di sviluppo economico.

A queste finalità risponde il presente disegno di legge, che mira a risolvere uno dei più rilevanti problemi delle categorie giovanili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Comuni, siti nelle zone in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno, che dimostrino attraverso un attestato della Prefettura, di non essere in condizioni da poter garantire il

mutuo per la costruzione d'impianti sportivi nei quali siano previste piste atletiche, a norma della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, hanno diritto ad un contributo a fondo perduto da parte dell'Istituto per il credito sportivo pari all'80 per cento della somma preventivata, prelevato dagli utili previsti dallo articolo 13 della suddetta legge, detratto il 30 per cento destinato alla riserva ordinaria.

Il restante 20 per cento della spesa fa carico alla Cassa per il Mezzogiorno che vi provvede sui capitoli destinati alle spese per la gioventù (articolo 20 della legge 26 giugno 1966, n. 717).

Art. 2.

Entro il 30 settembre di ciascun anno l'Istituto per il credito sportivo e la Cassa per il Mezzogiorno, sentiti i Comitati provinciali del CONI, provvedono a determinare con deliberazioni dei propri Consigli i Comuni nei quali occorre intervenire, preferendo quelli nei quali esistono Società sportive dilettantistiche che abbiano svolto attività, almeno a carattere regionale, nei settori non professionistici e nei quali graviti una notevole popolazione studentesca ed operaia.

Art. 3.

Entro 60 giorni dalla graduatoria suddetta, i Comuni dovranno impegnarsi, con deliberazione vistata dagli Organi di tutela, a curare la manutenzione, la custodia, la illuminazione degli impianti, a norma dell'articolo 91, lettera *f*), del testo unico LCP 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 4.

I benefici previsti dalla presente legge possono essere concessi anche a Consorzi tra più Comuni, che ne facciano espressa richiesta a norma dell'articolo 156 del testo unico LCP 3 marzo 1934, n. 383.